




2859/15

inviolabile



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Fiale

- Presidente -

Chiara Graziosi

Gastone Andreazza

- Relatore -

Alessio Scarcella

Enrico Mengoni

Sent. n. sez. 3003

U.P. - 29/10/2014

R.G.M. 37947/2014

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da :

n. a Altamura II

avverso la sentenza della Corte d'Appello, di Trento, Sez. dist. di Bolzano, in data 08/05/2014;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni del difensore di fiducia, Avv.

In sostituzione

dell'Avv

**RITENUTO IN FATTO**

**1.** ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano di condanna per i reati di cui agli artt. 8 e 10 del d. lgs. n. 74 del 2000 per avere, in qualità di titolare della ditta Individuale

, emesso fatture per operazioni inesistenti quanto agli anni 2007 e 2008 per imponibile totale pari ad euro 2.048.457,00 ed Iva pari ad euro 409.673,39 e per avere occultato o distrutto le scritture contabili e le fatture emesse negli anni 2007 e 2008.

2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 181 e 552 c.p.p.; deduce che, astenutasi la Dr.ssa nel corso dell'udienza del giudizio di primo grado del 17/10/2012, il nuovo magistrato assegnatario del procedimento ometteva di restituire gli atti al P.M. per il nuovo decreto di citazione a giudizio, fissando direttamente l'udienza di comparizione "per il nuovo giudizio dibattimentale" ed omettendo così di enunciare le contestazioni ex art. 552 c.p.p.. Da qui sarebbe pertanto derivata la nullità di tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado.

3. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione laddove, a fronte del fatto che l'onere della prova spetta al P.M., i giudici hanno ritenuto la prova del reato ex art. 10 cit. In ragione del mancato reperimento di alcuna documentazione e della mancata indicazione da parte dell'imputato delle modalità e dei luoghi di detenzione della documentazione stessa.

4. Con un terzo motivo, lamentando la violazione di legge, deduce che l'affermazione di responsabilità non è stata fondata su prove bensì sulla base di supposizioni in assenza di riscontri certi; né era onere della difesa dimostrare il pagamento delle fatture indicate nel capo d'imputazione sub 1).

5. Con un quarto sostanziale motivo precisa che, in riferimento alla condotta di emissione delle fatture, deve essere provata, in relazione al dolo specifico previsto, la consapevolezza di evadere le imposte per importi superiori alle soglie di riferimento. Deduce inoltre come, a seguito dell'istruttoria non sia stata riscontrata alcuna inesistenza totale o parziale dell'operazione, né tanto meno l'occultamento o la distruzione di scritture contabili e fatture. Anche il teste ha confermato l'esistenza delle fatture emesse dalla negli anni 2007 e 2008 in favore della per operazioni effettivamente avvenute.

6. Infine, con un quinto sostanziale motivo, lamenta, a fronte della irrogazione della pena di anni tre di reclusione, la mancata illustrazione dei criteri utilizzati a tal fine.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La doglianza, secondo cui, una volta intervenuta l'astensione del giudice dibattimentale originariamente assegnatario del processo, si sarebbe dovuto provvedere all'emissione e alla notificazione di un nuovo decreto di citazione a giudizio, si fonda sul presupposto che l'accoglimento della dichiarazione di astensione debba comportare la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, ma un tale presupposto è visibilmente erroneo.

L'art. 43 c.p.p. si limita, infatti, a prevedere che il giudice astenuto o ricusato deve essere sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario, così presupponendo che il processo, lungi dal regredire, debba invece continuare seppure dinanzi ad altro giudice; e ciò è tanto vero che l'art. 42 c.p.p. prevede, al comma 2, che il provvedimento che accoglie la dichiarazione "dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia", disposizione, questa, che non avrebbe alcun senso ove, come sostenuto appunto in ricorso, il processo dovesse regredire addirittura ad una fase anteriore rispetto a quella di emissione dello stesso decreto di citazione a giudizio.

E del resto non è dato vedere quale sarebbe l'incidenza dell'astensione del giudice rispetto al decreto di citazione diretta a giudizio, quale atto tra l'altro di attribuzione del P.M., tale da provocarne, in definitiva, la vanificazione.

8. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già affermato che la condotta di occultamento di cui all'art. 10 del d.lgs. cit., consiste nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva (Sez. 3, n. 13716 del 07/03/2006, Cesarini, Rv. 234239); e, nella specie, non vi è dubbio che tale indisponibilità emerga dalla motivazione della sentenza impugnata laddove si è posto in rilievo che le ricerche e perquisizioni effettuate non hanno condotto al rinvenimento di alcunché.

9. Il terzo e quarto motivo, congiuntamente esaminabili per identità di ratio, e sostanzialmente volti a censurare inammissibilmente la valutazione in sé del compendio probatorio, collidono in ogni caso con la argomentata motivazione della sentenza che, con riguardo alla natura "cartilera" della ditta dell'imputato, ha posto in evidenza l'intervenuta emissione di fatture, da parte della stessa,

ancor prima dell'apertura della partita Iva, la mancanza di scritture contabili, e la mancanza di alcun elemento indicativo del fatto che la merce, apparentemente venduta alla S.r.l., fosse stata in precedenza acquistata dalla stessa Né, naturalmente, tale logica costruzione può essere disarticolata facendo leva, come specificamente invocato dal quarto motivo, sulla avvenuta emissione delle fatture quale prova della pretesa esistenza delle relative operazioni, essendo una tale equazione, se non altro, prima di tutto in contrasto con lo stesso dettato dell'art.8.

I motivi sono pertanto inammissibili.

10. Il quinto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato; la sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente circa la mancata indicazione dei criteri utilizzati, ha legittimamente valorizzato la rilevante entità dell'evasione dell'imposta sui redditi e Iva, ciò bastando per ritenere correttamente applicato l'art. 133 c.p..

11. Il ricorso è in definitiva inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.

Il Consigliere estensore  
Gastone Andreazza

Il Presidente  
Aldo Fiale

*Aldo Fiale*

